



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2015, proposto da Air Dolomiti spa - Linee aeree regionali europee, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Vitale, Alessandro Biamonte, ed Alfredo Iadanza Lanzaro, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale *ope legis* domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

ENAC - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale *ope legis* domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

Assoclearance – Associazione italiana gestione *clearance* e *slots*, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Morrone e Filippo Di Peio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Katia Zulberti in Milano, via Agnello, 12;

Alitalia – CAI Compagnia aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pierallini e Caterina Pesci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Milano, piazza Castello, 26;

Alitalia – SAI Società aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, e Paolo Ziotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Napoli in Milano, via Dante 16;

Meridiana Fly spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Romolo Persiani ed Antonio Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Bonora, in Milano, piazzetta Giordano, 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Swiss International Airlines ltd, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Iadanza Lanzaro, Salvatore Vitale, ed Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

per l'annullamento

del DM 1 ottobre 2014, n. 395, recante modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, di ENAC, di Assoclearance, di Alitalia – CAI spa, di Alitalia – SAI spa e di Meridiana Fly spa, nonché l'atto di intervento di Swiss International Airlines ltd;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato DM 395/2014, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet di ENAC, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, e con termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

- di disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC, nel caso di richiesta di parte ricorrente, procedano alla pubblicazione e non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

- necessario, ai fini del decidere, disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC producano documentati chiarimenti in ordine alla notifica alla Commissione Europea del DM impugnato (di cui alla comunicazione, apparsa sulla GUCE C183 del 4 giugno 2015, recante *Notifica, da parte dell'Italia, di applicazione dell'art. 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del*

Consiglio per quanto riguarda le norme di ripartizione del traffico negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio), ed in ordine alle conseguenze determinate da tale notifica; a corredo della relazione esplicativa dei chiarimenti dovrà essere allegata copia di tutto il carteggio intercorso, ed in particolare quanto meno copia della nota di notifica alla Commissione Europea e dei suoi allegati, nonché di eventuali note di risposta o provvedimenti al riguardo della Commissione Europea;

- opportuno assegnare a tali Amministrazioni termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, per l'effettuazione di tali adempimenti;
- mandare alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ENAC;
- di rinviare all'udienza pubblica del 25 maggio 2016 per il prosieguo della trattazione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III):

- a) autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; b) dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; c) manda alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ENAC; d) rinvia all'udienza pubblica del 25 maggio 2016 per il prosieguo del giudizio;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)